REGOLAMENTO (CE) N. 1887/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66. (2) GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5. (3) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

IT

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto-frutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (')	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	060	81,7
	999	81,7
0709 90 79	0.52	72,0
	999	72,0
0805 30 30	388	74,8
	524	54,8
	528	58,4
	999	62,7
0806 10 40	052	94,2
	064	45,0
	400	207,0
	999	115,4
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	72,0
	064	47,8
	388	99,6
	400	81,4
	528	52,5
	528	64,8
	804	87,9
	999	72,3
0808 20 57	052	100,6
	064	86,5
	999	93,5
0809 30 41, 0809 30 49	052	168,0
	400	139,7
	624	180,5
	999	162,7
0809 40 30	052	57,5
	060	53,0
	064	81,3
	066	54,6
	068	30,4
	400	· 109,9
	624	146,5
	999	76,2

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice •999• rappresenta le •altre origini•.